

*DIRITTO PUBBLICO EUROPEO – RASSEGNA ONLINE**FOCUS – REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020***SISTEMA PARTITICO, «FORMANTE LEGISLATIVO» E CORTE COSTITUZIONALE: QUALCHE OSSERVAZIONE SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI*.**

1

di Virgilia Fogliame**

1. Ad oggi, il tema relativo alla riduzione del numero dei parlamentari – proposta di bandiera del Movimento 5 Stelle e sulla quale il corpo elettorale sarà chiamato a pronunciarsi il prossimo 29 marzo – sembra aver suscitato non solo adesioni, ma anche numerose critiche volte ad evidenziare, per lo più, alcune conseguenze non del tutto coerenti che si produrrebbero sul piano concreto. Tuttavia, per far sì che il confronto referendario possa declinarsi in una reale occasione di partecipazione democratica, trincerarsi dietro un aprioristico e radicale atteggiamento di diffidenza e scetticismo sulle soluzioni proposte non sembra un buon sentiero da percorrere, in particolare se il compito del giurista si sostanzia nell’obiettivo di «generare processi di consapevolezza e partecipazione».

Ma coloro i quali speravano che (almeno per un limitato periodo di tempo) il tema potesse “decantare” per avere la lucidità di metterne in rilievo i relativi aspetti, hanno dovuto invece fare i conti con una proposta che si è andata “contorcendo” sotto il fuoco del sistema mediatico, in ispecie a seguito della dichiarazione di inammissibilità, da parte della Consulta, della proposta presentata da otto Consigli regionali¹ guidati dal centro-destra, avente ad oggetto l’abrogazione della quota proporzionale prevista dall’attuale legge elettorale, nell’intento di trasformare il sistema in un maggioritario puro².

* *Sottoposto a referaggio.*

** Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale, Università degli Studi di Napoli Federico II.

¹ Ossia Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Abruzzo, Basilicata e Liguria.

² In particolare, con sentenza n. 10 del 16.01.2020 - 31.01.2020, i Giudici hanno dichiarato inammissibile la richiesta di referendum avanzata dalla Lega, avente ad oggetto “Abolizione del metodo proporzionale

Senza addentrarsi in considerazioni meramente soggettive sulla idoneità o meno della proposta quale chiave di volta per fornire una ragionevole soluzione per contrastare le «derive del parlamentarismo», la presente riflessione tenderà a mettere in evidenza alcuni aspetti problematici legati ad un eventuale esito positivo all'appuntamento del 29 marzo.

2. È già stata utilmente sottolineata dagli economisti la «marginalità» della manovra in commento sui costi della politica, incidendo sulla spesa pubblica soltanto per un valore pari allo 0,007%³. L'aspetto che, invece, pare assumere un rimarchevole interesse sembra essere l'inevitabile riduzione del “peso politico” che investirebbe le realtà territoriali “minori” nell'ipotesi in cui la proposta dovesse essere accolta dal corpo elettorale. Difatti, nonostante il numero di parlamentari prefigurato dalla stessa tenda ad avvicinarsi il più possibile al cd. “rapporto ottimale” tra popolazione e rappresentanti (così come emerge dai risultati prodotti dall'applicazione della formula nota come “*legge cubica della dimensione delle assemblee*” ideata dal politologo Rein Taagepera, pubblicati attraverso un report del 9 ottobre 2019 dal Centro Italiano Studi Elettorali)⁴, occorre considerare la profonda «eterogeneità» che caratterizza il nostro Paese, ove le differenze in termini di consistenza demografica, economica e produttiva risultano essere piuttosto marcate in relazione alle diverse aree regionali che ne fanno parte.

Ed è proprio da tale «eterogeneità» che muove la presente riflessione, attesa l'inevitabile

nell'attribuzione dei seggi in collegi plurinominali nel sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”, arrestando così il disegno del partito promotore dell'iniziativa di modificare l'attuale sistema elettorale in un maggioritario puro a collegi uninominali. Tuttavia, nella consapevolezza che la “normativa di risulta” in esito all'abrogazione referendaria non potesse essere immediatamente “autoapplicativa” (ossia idonea a produrre, in qualsiasi momento, il rinnovo degli organi elettivi, poiché sarebbe stato necessario rideterminare tutti i collegi elettorali per trasformarli in uninominali), era stata proposta altresì la parziale abrogazione della delega conferita al Governo con la legge n. 51/2019 per la revisione dei collegi elettorali legata al taglio dei parlamentari. Siffatto tentativo, tuttavia, è stato dichiarato inammissibile dalla Corte a causa del carattere «apparentemente abrogativo» dell'intervento sulla norma di delega interessata (art. 3, l. n. 51 del 2019) declinandosi, al contrario, in una «eccessiva manipolazione» della stessa, diretta a dar vita «ad una “nuova” norma di delega, diversa, nei suoi tratti caratterizzanti, da quella originaria». Invero, secondo i Giudici, la sostanziale «alterazione» di tutti i «caratteri somatici» di quest'ultima di cui all'art. 76 Cost. (al fine di garantirne la duplice compatibilità con l'attuazione della riforma costituzionale sulla riduzione dei parlamentari da un lato, ed il nuovo impianto elettorale risultante dal referendum dall'altro), avrebbe determinato un «inammissibile effetto ampliativo della delega originaria».

³ Così come rilevato dall'Osservatorio sui conti pubblici attraverso un report di E. Frattola, disponibile online: https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-Nota_risparmi_taglio_parlamentari.pdf.

⁴ Rinvenibile al seguente indirizzo: <https://cise.luiss.it/cise/2019/10/09/945-sono-troppi-600-sono-pochi-qual-e-il-numero-ottimale-di-parlamentari/>.

“svolta maggioritaria” che assumerà l’intero sistema elettorale attuale nell’ipotesi in cui il disegno riformatore dovesse concretizzarsi, inficiando così il corretto funzionamento del circuito rappresentativo a causa della inevitabile sotto-rappresentazione delle autonomie territoriali più deboli. Invero, ipotizzando uno scenario che combini la riduzione del numero dei seggi a disposizione con i meccanismi di distribuzione degli stessi previsti dall’attuale sistema (che si presenta misto a separazione completa), le forze politiche “più forti” tenderebbero ad acquisire un significativo vantaggio sulle formazioni meno solide, in specie al Senato⁵. Difatti, a causa del minor numero di membri da eleggere in ogni circoscrizione, aumenterebbe implicitamente la soglia di sbarramento richiesta per accedere verso le più alte sedi della rappresentanza, limitando in particolare le *chances* di successo per le singole forze “minori” non coalizzate.

Pertanto, se il centrodestra dovesse presentarsi unito alle prossime elezioni (come accaduto in occasione delle politiche del 2018) riuscirebbe a prevalere sulle forze antagoniste, specie qualora non si instaurasse un dialogo tra centrosinistra e Movimento 5 Stelle⁶. In caso contrario, il centrodestra riuscirebbe comunque (ad oggi) a mantenere la maggioranza, seppure di poche unità, considerato in particolare i recenti esiti registrati dal Partito Democratico alle consultazioni regionali svoltesi in Emilia-Romagna e Calabria: difatti, pur perdendo la guida di quest’ultima, il partito di Nicola Zingaretti è riuscito ad ottenere il 15,1% dei consensi (risultando primo partito con oltre 113.000 preferenze)⁷, mentre il Movimento 5 Stelle si è fermato in entrambe le Regioni ad un valore nettamente

⁵ Così come rilevato da G. Tarli Barbieri, *La riduzione del numero dei parlamentari: una riforma opportuna? (ricordando Paolo Carrozza)*, in *Le Regioni*, n. 2/2019, p. 380 ss. e da O. Chessa, *Sul taglio dei parlamentari*, in <http://www.lacostituzione.info/>, 10 ottobre 2019.

⁶ In termini percentuali, infatti, la coalizione di centrodestra riuscirebbe ad imporsi sul centrosinistra e il Movimento 5 Stelle conquistando circa il 47% dei seggi alla Camera e il 43% al Senato. Tale percentuale è stata calcolata dalla scrivente in base ai dati messi a disposizione dal dossier “*Disposizioni per assicurare l’applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari*” redatto dal Servizio Studi della Camera dei Deputati, tenendo conto altresì della percentuale di voti ottenuti dal centrodestra all’esito delle elezioni politiche del 2018. In argomento, si v. altresì la simulazione elaborata dal capogruppo del partito Liberi e Uguali alla Camera Federico Fornaro per “Il Fatto Quotidiano”, basata sulla distribuzione territoriale del voto emersa in occasione delle elezioni europee dello scorso anno, rinvenibile al seguente link: <https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2019/07/16/nuovo-parlamento-post-taglio-trionfo-della-destra-salviniana/5326617/>.

⁷ Secondo quanto emerge dall’elaborazione congiunta degli istituti Agi e Youtrend elaborata per Sky Tg24, disponibile on-line: <https://tg24.sky.it/speciali/elezioni/italia/regionali/calabria/dati-elettorali.html>. In Emilia-Romagna, invece, il Partito Democratico è riuscito ad ottenere il 34,6% dei consensi, confermando così alla guida della Regione il Presidente uscente Stefano Bonaccini, che ha raggiunto il 51,42% delle preferenze. Fonte: analisi Agi e Youtrend disponibile al link <https://tg24.sky.it/speciali/elezioni/italia/regionali/emilia-romagna/mappa.html>.

inferiore al 10%⁸.

Secondo i sondaggi più recenti⁹, il consenso degli elettori verso il Partito Democratico è cresciuto di due punti percentuali rispetto ai dati registrati a dicembre: si tratta di un dato non trascurabile, atteso che a tale crescita si è accompagnato, inesorabilmente, un «simmetrico»¹⁰ calo di consensi del Movimento, accreditando così l'ipotesi relativa ad una graduale «mobilitazione» dell'elettorato pentastellato verso l'area di centrosinistra, come dimostrato da una recente analisi condotta in relazione alle consultazioni elettorali in Emilia-Romagna¹¹. Ciò conduce a ritenere che, al contrario di quanto sostenuto nei mesi scorsi dal *leader* della Lega, una eventuale futura alleanza di stampo “giallo-rossa” risulterebbe tutt'altro che «un'alleanza tra perdenti».

3. Di contro, coloro i quali avevano riposto fiducia in un ridimensionamento della citata “svolta maggioritaria” attraverso la modifica del vigente impianto elettorale in senso proporzionale, potrebbero restare delusi. Invero, sebbene la proposta di legge presentata lo scorso 9 gennaio dal Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera (ribattezzata “*Germanicum*” in nome della parziale aderenza ai meccanismi elettorali previsti dall'ordinamento tedesco) riuscirebbe a garantire un “diritto di tribuna” alle forze politiche che non raggiungano la soglia di sbarramento (fissata al 5%), il centrodestra

⁸ Per la precisione, all'esito delle elezioni svoltesi lo scorso 26 gennaio, i pentastellati hanno raggiunto il 4,7% dei consensi in Emilia Romagna ed il 6,2% in Calabria.

⁹ L'indagine presa in considerazione, elaborata dall'Istituto SWG per il Tg La7 del 10 febbraio, è disponibile al seguente indirizzo: <https://tg.la7.it/politica/il-sondaggio-politico-di-luned%C3%AC-10-febbraio-2020-10-02-2020-146989>.

¹⁰ Le rilevazioni sulle intenzioni di voto diffuse a dicembre da Quorum-Youtrend, infatti, cristallizzavano il consenso del M5S e del PD rispettivamente al 16,3% e al 18,7% (così come emerge dai dati disponibili al link: <https://www.youtrend.it/2019/12/20/supermedia-sondaggi-politici-19-dicembre-la-lega-arretra-di-14-punti/>). I sondaggi condotti a febbraio (cfr. nt. 9), invece, hanno fotografato una realtà opposta, registrando un calo dei pentastellati pari a due punti percentuali (14%) e un incremento dei consensi del PD pari al medesimo valore perso dal Movimento, raggiungendo così il 20,7%.

¹¹ Secondo un'indagine effettuata dall'Istituto Cattaneo (a cura di M. Regalia, M. Valbruzzi e S. Vassallo), infatti, è emerso – attraverso un'analisi sui flussi elettorali dalle elezioni europee del 2019 alle regionali del 2020 – come le recenti elezioni regionali svoltesi in Emilia-Romagna siano state connotate da una «mobilitazione simmetrica» dell'elettorato del Movimento 5 Stelle verso il Partito Democratico. L'indagine, condotta sulle città di Forlì, Ferrara, Parma e Ravenna, ha rilevato come, in ognuna di esse, più del 50% degli elettori del Movimento 5 Stelle abbia scelto la candidatura del *leader* regionale del centrosinistra. Per un approfondimento, si rinvia all'analisi pubblicata il 27 gennaio al seguente link: http://www.cattaneo.org/wp-content/uploads/2018/03/2020-01-27_ER_Flussi_4Citt%C3%A0.pdf.

unito potrebbe comunque ottenere la maggioranza¹². Siffatto scenario risulterebbe mitigato nell'ipotesi in cui, invece, dovesse formarsi la citata alleanza “giallo-rossa”: in tale evenienza, potrebbe guadagnare un proprio spazio anche il partito Italia Viva di Matteo Renzi (oggi stabile al 4,2% in relazione agli ultimi sondaggi), favorito dal “diritto di tribuna” qualora non dovesse raggiungere il valore previsto dalla soglia di riferimento, raccogliendo migliori risultati in Toscana ed Emilia-Romagna.

Per «garantire la governabilità», quindi, occorre “dialogo” tra le singole forze politiche, in modo da neutralizzare affermazioni di stampo personalistico che conducono, troppo spesso, ad una faticosa ricerca di equilibrio nelle attività assembleari, tutt'altro che arginabile attraverso un semplice ridimensionamento delle assemblee rappresentative e ad un mutamento della formula elettorale. Sembra matura la convinzione, infatti, che le problematiche relative all'individuazione di un sistema di elezione idoneo ad assicurare una “maggiore governabilità” non possano essere affrontate in assenza di una rimediazione concernente l'attuale assetto dei partiti, questi ultimi travolti da un severo processo di “personalizzazione” che conduce le forze al governo ad elaborare formule elettorali idonee a garantire il proprio consolidamento e mantenimento nel lungo periodo. Nulla di nuovo: già nel 2005, infatti, il “partito personale” al potere era riuscito ad imporre una legge elettorale conforme alla propria cristallizzazione, introducendo un sistema «asseritamente» proporzionale con liste bloccate (in luogo delle candidature individuali) formate dai partiti stessi (o meglio, dai propri *leader*) e premio di maggioranza senza soglia minima, eliminando i collegi uninominali per far posto a circoscrizioni plurinominali. E a distanza di dieci anni, è stato riproposto lo stesso modulo: nella seduta del 4 maggio 2015, il Parlamento ha approvato una nuova legge elettorale (6 maggio 2015, n. 52, cd. “*Italicum*”, dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale e abrogata ancor prima della messa in opera) rispondente alle esigenze di un “partito personale” alla ricerca di consolidamento¹³.

¹² È quanto emerge dalla simulazione elaborata in argomento da “Quorum-Youtrend”, pubblicata il 14 gennaio 2020 al seguente indirizzo: <https://www.youtrend.it/2020/01/14/cosa-accadrebbe-se-si-votasse-con-il-germanicum/>

¹³ S. Staiano, *La forma di governo nella Costituzione come norma e come processo*, in F. Musella (a cura di), *Il Governo in Italia. Profili costituzionali e dinamiche politiche*, Bologna, 2019, p. 49 ss. A ben vedere, infatti, la legge elettorale n. 52 del 2015 risultava aderente ad uno schema predefinito costituito dal binomio “referendum costituzionale – approvazione legge elettorale”. Un positivo esito del referendum del 4 dicembre 2016, infatti, avrebbe determinato una «depressione funzionale» della Seconda Camera, comprimendo significativamente il ruolo delle autonomie in relazione alla struttura ed al funzionamento della forma di governo. Pertanto, l'obiettivo del partito promotore delle iniziative in analisi concerneva la

Occorrerebbe chiedersi, a questo punto, quanto abbiano influito i cambiamenti del «formante legislativo» e della struttura partitica sul circuito rappresentativo, in uno al ruolo assunto dalla Corte in tale processo, che sembra inclinato a circoscrivere il ruolo dei partiti nel campo della produzione normativa in materia elettorale, ritagliandosi in tal modo un ruolo decisivo nel funzionamento della forma di governo¹⁴. Dal canto suo, il legislatore politico si mostra desideroso di disegnare un apparato elettorale aderente alle esigenze dei soggetti partitici, ma produce testi di cattiva qualità, molto spesso altamente disfunzionali in fase applicativa, conducendo pertanto i Giudici ad intervenire nuovamente attraverso tecniche di sostanziale «ablazione», che si risolvono in dichiarazioni di illegittimità parziale degli stessi. Con il risultato che il testo emergente a seguito di siffatta manipolazione sarà incompatibile con la volontà originaria dettata dalla dimensione partitica, conducendo pertanto a nuove leggi elettorali¹⁵.

Le problematiche rilevate in tale sede riflettono, quindi, l'assenza di un solido assetto democratico interno delle formazioni politiche, queste ultime avvolte da una «spirale leaderistica»¹⁶ che ha prodotto una riduzione del «peso politico» dei gruppi ed un

destrutturazione del contesto autonomista al fine di «costituire un quadro unico, nazionale, al centro del sistema», arrestando così la gestione monocratica dei processi decisionali posta in essere dai *leader* scelti su scala regionale, atteso che la ramificazione a livello periferico del codice comunicativo proveniente dal «partito personale nazionale» (gestione delle risorse permeabile a logiche arbitrarie, unidimensionalità del potere, apparato di partito «in posizione servente» rispetto al *leader*) ha condotto verso un progressivo disallineamento tra la definizione della linea politica dettata dai dirigenti del partito nazionale e quella, di contro, adottata dai *leader* substatali. In argomento, cfr. S. Staiano, *Costituzione italiana: art. 5*, Roma, 2017, p. 122; F. Musella, *Il partito politico tra reti e organizzazione*, in S. Staiano (a cura di), *Nella rete dei partiti. Trasformazione politica, forma di governo, network analysis*, Napoli, 2014, p. 47 ss.; M. Calise, *Il partito personale. I due corpi del leader*, Roma-Bari, 2010. Sul tentativo di riforma del 2016 quale «progetto decisamente politico» che, per dimensione e contenuti, tendeva a collocarsi «al di fuori dell'art. 138 Cost., in cui lo scontro ed il dibattito hanno contenuti altamente politici, spostati su un piano di dialettica e personificazione politica piuttosto che giuridico-costituzionale», cfr. A. Lucarelli, *Il progetto politico della "grande" riforma renziana*, in A. Lucarelli e F. Zammartino (a cura di), *La riforma costituzionale Renzi-Boschi. Quali scenari?*, Torino, 2016, p. 6 ss. (sul punto, si v. altresì nello stesso volume il contributo di M. Della Morte e B. De Maria, *Gli istituti della partecipazione nella riforma Renzi-Boschi*, spec. p. 78).

¹⁴ *Amplius*, su tale profilo, A. Vuolo, *La legge elettorale. Decisione politica, controlli, produzione giurisprudenziale*, Napoli, 2017, p. 127 ss. Ritiene «fortemente auspicabile» un «ritorno della giurisdizione costituzionale entro i confini dell'incidentalità», seppur fortemente «irrealistico» a causa della incisiva «pressione del contesto politico», S. Staiano, *Il giudizio sulla legge elettorale come decisione politica*, in *www.federalismi.it*, n. 2/2017, p. 11.

¹⁵ S. Staiano, *La forma di governo nella Costituzione come norma e come processo*, cit., p. 55. In termini piuttosto aspri avverso siffatto «ipercinetismo» in materia elettorale, cfr. F. Lanchester, *La corte e il voto: riflettendo su un comunicato stampa*, in *www.nomos-leattualitaneldiritto.it*, n. 1/2017, p. 6 ss.

¹⁶ C. De Fiores, *Dai partiti democratici di massa ai partiti post-democratici del leader*, in *www.costituzionalismo.it*, fasc. 1/2018, 242.

conseguente incremento dei «singoli attori politici in quanto persone»¹⁷. L'attività delle Camere, infatti, risulta complicata non tanto dal numero dei membri che la compongono¹⁸, ma dalle fratture derivanti dal «gioco competitivo» posto in essere dalle varie forze politiche alla costante ricerca di consenso, quest'ultimo ottenuto attraverso progressive e molteplici politiche di «rispecchiamento»¹⁹ tese ad assecondare le esigenze dell'elettorato emergenti dai sondaggi o espresse sui *social-network*²⁰. Un *modus operandi* che conduce i *leader* partitici verso pratiche destinate all'insuccesso, inidonee a perdurare nel lungo periodo in quanto orientate – attraverso una capillare opera di «ricerca di connessione» con gli umori degli elettori²¹ – ad ottenere il favore «immediato» degli stessi²². E ciò soltanto allo scopo di custodire, il più a lungo possibile, i “propri” consensi (che, tuttavia, tendono a svanire «con la stessa rapidità con cui si sono catalizzati»)²³.

Il disegno di riduzione del numero dei parlamentari sembra costituire l'esito di tale processo, atteso che è stato proposto da una forza politica in progressivo arretramento la quale, nel tentativo di riconquistare la fetta di elettorato perduta, tende ad assecondare il diffuso malcontento verso i “costi della politica”, elevandosi a principale artefice di una scelta di natura «punitiva» nei confronti di una classe rappresentativa inefficiente.

Peccato che le cd. “politiche di rispecchiamento” – per il contesto e le modalità in cui le stesse maturano – risultano essere ben lontane dal concetto di “rappresentanza” in senso

¹⁷ D. Garzie e F. Viotti, *Leader, identità di partito e voto in Italia, 1990-2008*, in *Rivista italiana di scienza politica*, fasc. 3/2011, p. 414.

¹⁸ Così come rilevato da G. Azzariti, *La trappola: a proposito del referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari*, in questa *Rivista*, Editoriale, n. 1/2020.

¹⁹ C. Pinelli, *Populismo e democrazia rappresentativa*, in *Democrazia e diritto*, n. 3/2010, spec. p. 36.

²⁰ Sulla «sinergia» tra *media* e *leader*, sorretta dal dominio di quest'ultimo sui circuiti di comunicazione attraverso un carisma che riesce a «bucare lo schermo», ispirando nell'elettorato un «sentimento di fiducia, talora di entusiasmo e – a fasi alterne – di approvazione delle politiche che propone» cfr. M. Calise, *La democrazia del leader*, Roma-Bari, 2016, p. 18 ss.

²¹ «Come un personal trainer costretto a calibrare il proprio passo – i propri muscoli – su quelli del proprio cliente, i *leader* al tempo della rete hanno successo solo se riescono a farsi guidare dai follower. Replicando nelle proprie parole [...] il caleidoscopio di umori che la lettura degli analytics fa emergere dalle viscere del web». Sul punto, cfr. M. Calise e F. Musella, *Il Principe digitale*, Roma-Bari, 2019, p. 91.

²² Tale fenomeno tende a declinarsi in una «centralizzazione del potere su base populista», conducendo a «degenerazioni della rappresentanza» a causa degli effetti distorsivi prodotti dalla cd. «democrazia del pubblico». Sul punto, cfr. S. Staiano, *La rappresentanza*, in *Rivista AIC*, n. 3/2017, p. 21; G. Ferraiuolo, *Costituzionalismo e populismo al governo*, in F. Musella (a cura di), *Il Governo in Italia*, cit., p. 279-280. Sulla «metamorfosi» della democrazia rappresentativa in una «democrazia del pubblico», nella quale i partiti politici «cedono spazio alla personalizzazione, l'organizzazione alla comunicazione, mentre le identità collettive si indeboliscono, compensate dalla fiducia personale diretta» cfr. I. Diamanti, Prefazione a B. Manin, *Principi del governo rappresentativo*, Bologna, 2010, X.

²³ M. Calise e F. Musella, *Il Principe digitale*, cit., spec. pp. 67-92.

proprio, che presuppone invece scelte «efficienti», «complesse» e «responsabili» da parte degli eletti, come tali destinate a perdurare nel lungo periodo per garantire una maggiore governabilità. Per tale ordine di motivi, non può che condividersi l'opinione di chi ha sostenuto che tale riforma sia soltanto puramente «estetica»²⁴.

Parole chiave: riforma costituzionale - parlamentari - forma di governo

Key words: Constitutional reforms - parliamentarians - form of government

²⁴ P. Carrozza, *È solo una questione di numeri? Le proposte di riforma degli artt. 56 e 57 Cost. per la riduzione dei parlamentari*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, fasc. speciale, maggio 2019, p. 99.